

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERIpresso il
Ministero della Giustizia

/U-MC/18

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Parma

Oggetto: Competenze professionali Ingegneri iuniores – denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica e denunce di opere da realizzarsi in zona sismica – legge regionale n.19 del 2008 – possibilità di intervento in via autonoma dell'Ingegnere iunior - richiesta parere - prot. CNI n. 8838

Vengono domandati, a seguito di un quesito da parte del Comune di Parma, chiarimenti sulle competenze professionali degli Ingegneri iuniores riguardo le denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica ai sensi dell'art.65 del DPR n.380/2001 e delle denunce di opere da realizzarsi in zona sismica ai sensi degli articoli 93 e 94 del DPR n.380/2001, *“come ratificate dagli articoli 11 e 13 della legge regionale n.19/2008”*.

In particolare, il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Parma richiede parere *“sulla possibilità per gli Ingegneri iuniores e Architetti iuniores di svolgere in autonomia le seguenti attività”* : progettazione strutturale e direzione lavori strutturali di interventi di nuova costruzione, di adeguamento, di miglioramento, di riparazione e di interventi locali *“così come definiti dalle NTC 2008, relativi ai casi elencati all'art.11 della LR 19/2008”* ; progettazione strutturale e direzione lavori strutturali di interventi di adeguamento, di miglioramento, di riparazione e di interventi locali, *“così come definiti dalle NTC 2008, relativi a edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004”* ; *“adempimenti nell'ambito delle valutazioni di cui all'art.22, comma 1, della LR 19/2008”* ; *“redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del DM 15 maggio 1985 nell'ambito dei procedimenti di presentazione e rilascio di titolo abilitativo edilizio in sanatoria e di presentazione del certificato di conformità edilizia e agibilità”* ;

“collaudo statico ai sensi dell'art.67 del DPR n.380/2001 e dalle NTC 2008 di qualsiasi intervento previsto dalle medesime norme”.

Con l'ulteriore richiesta di voler fornire *“criteri qualitativi per la definizione di ‘costruzioni civili semplici’, nonché di ‘metodologie standardizzate’, con particolare riferimento: alle diverse tipologie di intervento previste dalle NTC 2008”* ; alle destinazioni d'uso ; alla classe d'uso ; *“ai metodi di analisi previsti dal par.7.3 delle NTC 2008”* ; *“all'impiego di materiali e prodotti per uso strutturale innovativo ai sensi del par.11.1 delle NTC 2008”.*

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, in via generale, si rammenta che non spetta al Consiglio Nazionale, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del DPR 5/06/2001 n.328 (*“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto esprimere il proprio parere non vincolante, tramite formule generali, spettando poi all'Amministrazione chiamata ad esaminare il singolo progetto, *di volta in volta*, procedere ad applicare al caso concreto i principi e le regole generali, tramite una analisi puntuale e non astratta ed aprioristica delle caratteristiche dello specifico intervento.

E lo stesso vale per la richiesta di fornire *“criteri qualitativi”* per la definizione di *“costruzioni civili semplici”*, di cui all'art.46, comma 3, lettera a), n. 2), del DPR n.328, costituendo il concetto di *costruzione civile semplice* il frutto di un'attività esegetica della normativa svolta negli anni grazie all'apporto della giurisprudenza e delle Autorità di Governo e non quindi il risultato di una opzione discrezionale del CNI.

Premesso quanto sopra, per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art.46 del DPR 5/06/2001 n.328.

Così, per quanto concerne, ad es., le competenze degli iscritti alla sezione B, settore civile e ambientale, occorre guardare al contenuto dell'art.46, comma 3, lettera a), DPR *cit.*

Non contengono invece previsioni rilevanti per risolvere la questione i richiamati articoli 11 (*“Autorizzazione sismica”*), 13 (*“Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità”*) e 22 (*“Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie”*) della legge regionale Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n.19 (*“Norme per la riduzione del rischio sismico”*), limitandosi ad evidenziare – all'art.13 – che l'avvio dei lavori nei comuni classificati a bassa sismicità è subordinato al deposito *“del progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità delle norme tecniche per le costruzioni e ella disposizioni*

di cui all'art.93, commi 3, 4 e 5 del DPR n.380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica" e – all'art.22, comma 1 – che la presentazione del titolo in sanatoria "è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione".

In proposito, è utile rinviare alla lettura del precedente **parere CNI 6/07/2011**, allegato (e autonomamente rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Come si vede, la disposizione di cui all'**art.46, comma 3, lett. a), n.1), DPR 328/2001** – per gli Ingegneri civili e ambientali iuniores – ammette l'attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo *"di opere edilizie, comprese le opere pubbliche"*, solo in concorso e collaborazione con l'Ingegnere della sezione A dell'albo.

A prescindere dal settore (della sezione B) di iscrizione, dunque, attività quali ad es. il collaudo statico non rientrano tra le prestazioni che in via generale gli iscritti alla sezione B dell'albo possono effettuare in via autonoma.

Ferma restando la necessità di esaminare le concrete caratteristiche dell'intervento di volta in volta in discussione.

In base al punto **n.2)** della **lettera a)** del **terzo comma dell'art.46 DPR 328 cit.**, l'Ingegnere civile e ambientale iunior può infatti svolgere autonomamente unicamente la *"progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione"* di **costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate.**

Bisogna inoltre, in aggiunta, considerare e tenere a mente quanto riportato nelle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (**NTC 2008**), divenute obbligatorie dal 1 luglio 2009 (ed attualmente in fase di aggiornamento), per come interpretate dalla importante **circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009 n.617** (*"Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"*).

Nella circolare ministeriale, dopo aver ricordato che tali norme rappresentano la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni, si chiarisce che gli interventi sulle costruzioni esistenti non sono standardizzabili.

Nel Cap.8 della circolare di commento al DM 14 gennaio 2008 è infatti sottolineato il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti, a causa della loro elevata vulnerabilità, rispetto alle azioni sismiche: ***“Ne deriva una particolare complessità delle problematiche coinvolte ed una difficile standardizzazione dei metodi di verifica e di progetto e dell’uso delle numerose tecnologie di intervento tradizionali e moderne oggi disponibili”*** (pag. 279).

Ebbene, nella costruzioni in zona sismica il perfezionarsi di questo doppio e necessario requisito (semplicità della costruzione civile e metodologia standardizzata) appare assai poco probabile e questo non può non riflettersi – a livello generale e di principio - sulle competenze professionali legittimate ad intervenire nel settore.

Una conferma – al più alto livello – di tale ricostruzione viene dalla pubblicazione della sentenza del **Consiglio di Stato, V Sezione, 25 febbraio 2016 n.776**.

In essa troviamo affermato : *“Osserva al riguardo la Sezione”* che ***le previsioni di cui all’art.46 DPR 328/2001 “non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione A e gli ingegneri iscritti alla sezione B solo l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici”*** (in allegato).

Secondo il Consiglio di Stato, *“dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficiente chiarezza che per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere iunior può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo alle opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici”* (per poi giungere, nel caso di specie, a negare la possibilità di intervento dell’Ingegnere iunior riguardo i progetti per i lavori di completamento ed adeguamento di una rete fognaria e dell’impianto di depurazione, posto che *“non si verteva in materia di costruzioni civili semplici”*).

La sentenza n.776/2016 del giudice amministrativo d’appello, in conclusione, chiarisce che ***“la ratio della norma”*** (l’art.46 DPR 328/2001 cit.) *“deve infatti individuarsi nell’intento di attribuire all’ingegnere iunior la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione A al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione delle opere più rilevanti”*.

Né tali conclusioni paiono contraddette dagli esiti della nota sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 9 febbraio 2012 n.686 (allegata alla **circolare CNI 27/02/2012 n.23**).

La anzidetta decisione ha infatti ammesso la astratta possibilità di intervento dell'Ingegnere iunior per gli interventi di progettazione in zona sismica (sconfessando l'operato del Comune nel caso di specie aveva affermato apoditticamente e in astratto che non vi era alcuno spazio di intervento, a prescindere dalle dimensioni e tipologia dell'opera) a seguito di un esame della concreta natura del singolo progetto presentato, fornendo cioè una motivazione che in ogni caso abbia portata "individualizzante", ovvero che sia basata e calibrata sulle caratteristiche individuali e specifiche del progetto.

Occorre quindi – come affermato e sostenuto anche dal Consiglio Nazionale – una valutazione in concreto delle caratteristiche del singolo progetto presentato, per rispondere alla domanda circa gli eventuali spazi di intervento dell'Ingegnere iunior, operando ad **"una valutazione caso per caso, non affidata a definizioni categoriali preclusive"** (sempre dalla sentenza n.686/2012 citata).

Il tutto tenendo presente che per gli interventi in zona sismica la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate, dovrà essere "tanto più rigida e preclusiva, allorchè l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico" (ivi).


Sui limiti di intervento in materia di ponteggi degli Ingegneri iuniores si rinvia, inoltre, per completezza di informazione, alla lettura del precedente e articolato parere **CNI 16/01/2015**, allegato, rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Si forniscono, in conclusione, gli indicati elementi di osservazione e precedenti giurisprudenziali all'attenzione dell'Ordine territoriale e del Comune di Parma, per le valutazioni di rispettiva competenza, non potendo il Consiglio Nazionale sostituirsi alle determinazioni sui progetti presentati, di esclusiva pertinenza dei competenti Uffici dell'Amministrazione comunale.


In questi termini è il parere richiesto, salvo eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Parere CNI del 6/07/2011;
- 2) Sentenza Consiglio di Stato, IV Sezione, 25/02/2016 n.776;
- 3) Parere CNI del 16/01/2015.

MC1001PR



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PARMA

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
04/12/2017 E-rsp/8838/2017



Parma, 22 novembre 2017

Prot. n. 904

Invio a mezzo pec
segreteria@ingpec.eu

Spett.le **CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

Via XX settembre, 5

00187 ROMA

Oggetto: quesito in merito alle competenze professionali degli iscritti alla Sezione B.

In allegato si trasmette la richiesta pervenuta dal Comune di Parma (prot. n. 122596 del 05.06.2017) avente per oggetto il quesito riguardante i limiti delle competenze professionali dei tecnici ingegneri juniores, iscritti alla Sezione B, per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni amministrative in ambito strutturale da parte della struttura tecnica competente in materia sismica istituita ai sensi della L.R. n. 19/2008.

Ringraziando anticipatamente, si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro nel merito, chiedendo di formulare un parere da trasmettere all'Ente.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Susanna Dondi



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via XX Settembre, 5
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

Servizio Banca Dati
bancadati@cni-online.it

ARCHIVIO
DOCUMENTI VARI
DV10740

DOCUMENTO 06/07/2011 PARERE, CNI

FONTE CNI

TIPO
DOCUMENTO PARERE

NUMERO

DATA 06/07/2011

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 3015

NOTE

ALLEGATI

TITOLO RELAZIONE STATICA DI COLLAUDO PER INGEGNERE IUNIOR CIVILE ED AMBIENTALE

TESTO Si richiede parere su quesito posto da ingegnere iunior settore civile e d ambientale, sulla possibilità di accettare un incarico relativo a relazione statica in sostituzione di collaudo in via autonoma e cioè senza il concorso e/o la collaborazione di ingegnere della Sezione A.

In via preliminare va rilevato che la terminologia utilizzata dall'iscritto non trova alcun riscontro nelle disposizioni che regolano la verifica dell'opera, una volta che essa sia portata a termine.

La normativa di settore utilizza il termine collaudo tecnico-amministrativo ovvero il collaudo statico ex art. 7 legge 1086/71.

Presumibilmente il richiedente voleva indicare il certificato di idoneità statica introdotto con l'art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che dispone la procedura per il provvedimento in sanatoria di opere abusive, quando queste ultime superino il 450 m3.

In tale ipotesi, oltre ad apposita dichiarazione corredata da documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato dei relativi lavori, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite abusivamente.

Il certificato di idoneità statica delle opere eseguite si riferisce ad un certificato in certo modo sostitutivo di quello del collaudo ex art. 7 legge 1086/71.

Peraltro la stessa disposizione affida la redazione di tale certificazione ad un tecnico abilitato.

In base a detti principi, e sempre nell'ambito del c.d. condono edilizio, il certificato di idoneità statica è assimilabile al collaudo statico.

Ciò premesso, occorre precisare quali siano le competenze dell'ing. iunior Sezione B settore a) civile ambientale, così come previste dall'art. 46 terzo comma lettera a) per il settore civile ed ambientale:

"1) le attività basate sulle applicazioni della scienza volta al concorso e/o collaborazione alle attività di progettazione direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) progettazione, direzione dei lavori, la vigilanza e la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni semplici, con l'uso di metodologie standardizzate".

Come è agevole inferire tra dette attività non rientrano nel collaudo.

Ne consegue che il richiedente non potrà svolgere attività riconducibili al collaudo o, per la parte che qui interessa, al certificato di idoneità statica in via autonoma.

Entrambe le attività, difatti, richiedono cognizioni tecniche superiori a quelle previste per l'ingegnere iunior.

bancadati@cni-online.it

CdS 25/02/2016 m. 776

N. 00776/2016 REG. PROV. COLL.
N. 04344/2015 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4344 del 2015, proposto dalla Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Zullo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gino Bazzani, in Roma, V. Monte Acero, n. 2/A;

contro

Comune di Lapio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Garofalo, per legge domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

nei confronti di

Avitabile Costruzioni di G. Avitabile & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
di Silvio Cimmino nonché del SIND.IN.AR3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores ed Architetti Juniores), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Giambelluca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Learco Guerra, n. 45;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 797 del 2015;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lapio, nonché di Silvio Cimmino e del SIND.IN.AR3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores ed Architetti Juniores);

Vista la memoria prodotta da Silvio Cimmino e dal SIND.IN.AR3 a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Antonio Zullo, Silvio Garofalo e Francesca Giambelluca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- La Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, il provvedimento n. 296 del 19 gennaio 2015 con cui il Comune di Lapio, previa approvazione degli atti di gara, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione alla società Avitabile Costruzioni di G. Avitabile & C. s.a.s.; con il gravame è stata dedotta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento per violazione dell'art. 46 del d.P.R. 328 del 2001, in quanto gli

elaborati dell'offerta tecnica sarebbero stati redatti e sottoscritti da un ingegnere "junior", appartenente alla Sezione "B" di detto d.P.R., non abilitato a redigere i progetti richiesti dal bando di gara, di competenza esclusiva degli ingegneri appartenenti alla Sezione "A". La società ricorrente ha quindi chiesto l'aggiudicazione della gara e, qualora il contratto fosse già stato stipulato, che sia dichiarata l'inefficacia dello stesso, con subentro della società ricorrente; in via subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti.

2.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso principale nel sostanziale assunto che l'attività dell'ingegnere di cui trattasi, appartenente alla sezione "B", rientrava nelle ipotesi di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie (comprese le opere pubbliche) da esso effettuabili in quanto il progetto recante migliorie che aveva redatto si fondava su un progetto già posto in essere dalla stazione appaltante e, quindi, era stato elaborato in concorso o collaborazione ad una progettazione relativa ad opere pubbliche. Ciò considerato che la società ricorrente non aveva provato che le migliorie indicate nel progetto contestato avessero vita a soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, di competenza dell'ingegnere iscritto nella Sezione "A", ben potendo un progetto contenente soluzioni migliorative rispetto a quello predisposto della stazione appaltante prevedere metodologie standardizzate.

3.- Con il ricorso in appello in esame la Fredi Pietro Ruggiero Costruzioni s.a.s. di Ruggiero Patrizio ha chiesto l'annullamento o la riforma di detta sentenza, nonché il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente, deducendo i seguenti motivi:

a) Carenza, insufficienza, erroneità, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità della motivazione. *Error in iudicando*. Violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001. Violazione del bando di gara, sezione IX.3 (pag.14). Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità. Difetto di istruttoria. Nullità dell'offerta tecnica. Violazione dell'art. 90, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 2006.

Il T.A.R avrebbe confuso l'attività di collaborazione che all'ingegnere "junior" è consentito effettuare in concorso con un ingegnere appartenente alla sezione "A" con quella esperibile in collaborazione con l'U.T.C. del Comune di Lapio; inoltre non avrebbe considerato che le attività esperibili dall'ingegnere "junior" sarebbero riferite a costruzioni semplici e non ad opere pubbliche.

4.- Con memoria depositata il 22 giugno 2015 si sono costituiti in giudizio l'ingegnere "junior" Silvio Cimmino ed il SIND.In.AR.3 (Sindacato Nazionale Ingegneri juniores e Architetti juniores) che hanno dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per la reiezione, nonché hanno chiesto di essere ammessi a chiamare in causa il M.I.U.R., per chiarire l'origine e la *ratio* del d.P.R. n. 328 del 2001, e comunque che sia ordinato ad esso di depositare i relativi atti preparatori.

5.- Con memoria depositata il 30 ottobre 2015 le suddette parti controinteressate hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

6.- Con memoria depositata il 6 novembre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Lapio, che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, nonché ha escluso la possibilità di attribuzione del risarcimento in forma specifica (stante l'esecuzione di una parte notevole dei lavori appaltati) e per equivalente (tenuto conto che la società appellante avrebbe dovuto essere esclusa per le ragioni

indicate nel ricorso incidentale proposto in primo grado dalla società aggiudicataria).

7.- Alla pubblica udienza del 17 novembre 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

8.- L'appello è fondato.

9.- Con il primo motivo di gravame è stato dedotto che il T.A.R. avrebbe confuso l'attività di collaborazione e concorso che poteva essere svolta da parte dell'ingegnere "junior" per la presentazione del progetto di cui trattasi insieme ad altro tecnico qualificato appartenente alla sezione "A" (diverso dal progettista ed esterno), con quella esperibile in concorso con l'U.T.C. del Comune di Lapio, con cui l'ingegnere "junior" non avrebbe potuto aver collaborato in quanto non era in rapporto di dipendenza con esso; peraltro la tesi del primo giudice contrasterebbe con il disposto dell'art. 90 del d. lgs. n. 163 del 2006, che esclude dalla partecipazione agli appalti gli affidatari di incarichi di progettazione.

Inoltre le attività previste dall'art. 46, n. 2, lettera a), del d.P.R. n. 328 del 2001 sarebbero riferite a costruzioni semplici e non ad opere pubbliche.

Sarebbe stata violata la *lex specialis*, che prevedeva, pena l'esclusione, che gli elaborati dell'offerta tecnica fossero sottoscritti da un progettista abilitato alla progettazione, ai sensi della normativa vigente; nel caso di specie gli elaborati suddetti erano stati redatti e sottoscritti unicamente da un ingegnere "junior", e quindi non abilitato, sicché la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

L'art. 46, comma 3, lettera a), n. 1), del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che gli ingegneri "junior" con laurea triennale possano svolgere attività basate sull'applicazione delle scienze, con mera attività di concorso e collaborazione rispetto all'attività degli ingegneri della sezione "A" e solo nel settore delle opere edili; solo in materia di edilizia privata gli ingegneri "junior" avrebbero competenze proprie, nei casi regolati dal comma 3, lettera a) n. 2 di detto art. 46.

Nel caso di specie quelle da progettare non sarebbero nemmeno state opere edili, ma opere per la difesa del suolo, per il disinquinamento e per le depurazioni, nonché sistemi ed impianti civili per l'ambiente ed il territorio, che, ex art. 45 comma 1, lettera a), del citato d.P.R., sarebbero di esclusiva competenza di ingegneri iscritti nella sezione "A" e per le quali non sarebbe prevista alcuna attività di concorso o collaborazione.

9.1.- Osserva la Sezione che il T.A.R. ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio nel sostanziale assunto che le prescrizioni della *lex specialis* circa la necessità che gli elaborati dell'offerta tecnica fossero sottoscritti da un progettista abilitato non erano state violate, perché l'attività svolta dall'ingegnere "junior" era consistita nel caso di specie nel concorso e collaborazione ad attività di progettazione di opere edilizie, comprese quelle pubbliche di cui trattasi, attività che era già stata svolta all'atto della redazione del progetto predisposto dalla stazione appaltante; ciò considerato che la società ricorrente non aveva provato che le migliorie indicate nel progetto redatto dall'ingegnere "junior" avessero dato vita a soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, di esclusiva competenza dell'ingegnere iscritto nella Sezione "A".

Il primo giudice ha quindi sostanzialmente ritenuto che le migliorie da apportare al progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante fossero identificabili in mera attività di collaborazione alla progettazione delle opere ivi indicate.

Osserva il collegio che il bando di gara, alla sezione IX - contenuti dell'offerta-, al punto IX.3 - documentazione tecnica-, prevedeva che, a pena di esclusione, gli elaborati dell'offerta tecnica avrebbero dovuto essere sottoscritti da un progettista abilitato all'esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente e sottoscritti anche dal legale rappresentante in segno di accettazione; inoltre che le proposte contenute nell'offerta tecnica avrebbero dovuto essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale ed avrebbero costituito integrazione delle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il bando stesso, al punto VI.2.1) -Valutazione dell'offerta-, prevedeva che il progetto esecutivo non era suscettibile di modificazioni che ne alterassero in modo essenziale la sostanzialità e che erano ammesse proposte solo migliorative (cioè quelle che avessero apportato migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità, tali intendendosi solo le integrazioni esecutive, accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico).

L'art. 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che:” 1. *Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:*

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la

valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; ...”..

9.2.- L'atto premesso ritiene il collegio fondate le censure in esame, in quanto nel caso che occupa, posto che non si verteva in materia di costruzioni civili semplici, non può ritenersi che le progettazioni effettuate dall'ingegnere "junior" fossero ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie; ciò in quanto tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad

un progetto già redatto, rispetto al quale assumono carattere di autonomia.

La *ratio* della norma deve infatti individuarsi nell'intento di attribuire all'ingegnere "junior" la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione "A" al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti.

Nel caso che occupa le opere alle quali era previsto che le concorrenti potessero apportare migliorie mediante presentazione di elaborati redatti e sottoscritti da un progettista abilitato alla professione, consistevano nel completamento ed adeguamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione. In particolare, al punto VI.2.1) del bando di gara, era previsto che il progetto esecutivo era insuscettibile di modificazioni, ma erano ammesse solo proposte migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, tali da non stravolgerne l'identità, tali intendendosi *"esclusivamente le integrazioni esecutive, oltre agli accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico"*.

Non vi è dubbio quindi che le migliorie in questione consistessero in autonoma attività professionale da svolgere da parte dell'ingegnere abilitato, senza alcuna collaborazione diretta e contestuale alla attività posta in essere dal redattore del progetto esecutivo posto a base di gara.

Peraltro dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficiente chiarezza che per il settore ingegneria civile ed ambientale l'ingegnere "junior" può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi.

Dall'elenco degli elementi oggetto di valutazione indicati al bando di gara al punto VI.2.1) risulta infatti che le proposte tecniche migliorative sono state individuate: 1) in quelle finalizzate alla migliore funzionalità e fruibilità dell'intera rete fognaria durante il ciclo di vita utile dell'intera opera, nonché in quelle finalizzate alla durabilità delle opere ed alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell'opera con disponibilità alla presa in carico del servizio di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) in quelle relative all'impianto di depurazione, con particolare riguardo alla funzionalità delle varie fasi del processo depurativo, nonché alla sistemazione dell'area esterna dell'impianto; 3) in quelle per la gestione della sicurezza e dell'organizzazione del cantiere e per la riduzione dei disagi, con minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale e informativa all'utenza.

Come risulta dalle pagine da 30 a 32 della memoria difensiva di costituzione dei contro interessati, depositata il 22 giugno 2015, le migliorie sottoscritte dall'ingegnere "junior" Cimino consistevano, con riguardo alla rete fognaria, nella estensione della rete, nell'utilizzo

di misto cemento all'interno degli scavi, nel ripristino della pavimentazione stradale, nella ottimizzazione delle stazioni di sollevamento, nel rifacimento di una strada di accesso ad una pompa di sollevamento, nel rifacimento di strade, nella sistemazione di un canale di deflusso delle acque, nella realizzazione di un muro di sostegno, nella progettazione e calcoli strutturali delle opere in cemento armato; con riguardo all'impianto depurativo consistevano nella fornitura e posa in opera di un sistema di automazione di un cancello, di una recinzione, nella messa in sicurezza di un apparecchio per la grigliatura, nella manutenzione di un canale di disabbigliamento, nella fornitura di griglie, nella realizzazione di vasche di denitrificazione e di sedimentazione, nella fornitura di un nuovo sistema di areazione, nella realizzazione di un locale tecnico a servizio degli operatori, nel ripristino di una vasca di sedimentazione, nella riprofilatura di una vasca di contatto, nella fornitura di un sistema di dosaggio automatico di disinfettante e di un sistema di condizionamento, nella realizzazione di pavimentazione nella pulizia e sistemazione di area a verde, nella fornitura e posa in opera di un impianto di illuminazione con alimentazione fotovoltaica, nonché nella progettazione e calcoli strutturali per le opere in cemento armato.

Le opere progettate dall'ingegnere "junior" non erano qualificabili come opere civili semplici.

Ciò posto, non possono condividersi nella fattispecie i rilievi formulati dai controinteressati costituiti in giudizio che (posto che disposizioni di cui agli art. 16 e 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni "A" e "B", rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo

riferimento al concetto di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate") hanno affermato che l'unico discrimine qualitativo tra le competenze dell'ingegnere iscritto nella sezione "A" e quelle dell'ingegnere "junior" sarebbe l'utilizzo di metodologie standardizzate da parte di quest'ultimo e di metodologie avanzate, innovative o sperimentali da parte del primo, mentre null'altro avrebbe a valere il concorso e collaborazione o i riferimenti a costruzioni civili semplici, che individuerebbero solo le caratteristiche maggiormente caratterizzanti la professione.

La tesi è basata sul rilievo che le rispettive competenze dei suddetti ingegneri derivino dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925, in base ai quali la distinzione qualitativa conseguente ai percorsi formativi di accesso (relativi, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche) si estrinsecerebbe solo nel riservare agli iscritti nella sezione "A" le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative, o sperimentali.

Osserva al riguardo la Sezione che dette norme non prevedono la differenziazione in questione, che è individuata dall'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, in precedenza riportato, le cui disposizioni non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione "A" e gli ingegneri iscritti alla sezione "B" solo l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici.

A nulla vale, inoltre, che, come affermato nella memoria depositata dalle parti contro interessate il 30 ottobre 2015, il progettista

dell'opera oggetto della gara di cui trattasi fosse un geometra, non essendo stato tempestivamente impugnato il bando laddove ha previsto, al punto IX.3, che gli elaborati dell'offerta tecnica avrebbero dovuto essere redatti e sottoscritti da un progettista abilitato all'esercizio della professione; ciò comporta che, essendo le migliori proposte dalla Avitabile Costruzioni di G. Avitabile & C. s.a.s. sottoscritte dall'ingegner Cimino, questi avrebbe dovuto comunque essere abilitato alla redazione dei relativi elaborati.

10.- L'appello deve essere conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione c, considerato che detta s.a.s. non ha riproposto in appello il ricorso incidentale formulato in primo grado, il collegio, in riforma della prima decisione, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

11.- Con il ricorso in appello è stata anche riproposta la richiesta di aggiudicazione dell'appalto e del relativo contratto in capo alla appellante, secondo l'offerta da questa proposta c, in subordine, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché di aggiudicazione dell'appalto e di subentro del contratto. In subordine è stata chiesta la *“condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, nonché del danno non patrimoniale”*.

Dette richieste non sono suscettibili di accoglimento da parte del collegio, in primo luogo in quanto, ai sensi dell'art. 34 comma 2, c.p.a., in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati e tale regola vale anche quando il giudice, secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 122 dello stesso c.p.a., dichiara l'inefficacia del contratto, potendo in tal caso disporre il subentro del ricorrente solo quando l'accoglimento del ricorso non renda necessaria una ulteriore attività

procedimentale dell'Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4585); invero nel caso che occupa non è stato dimostrato dalla parte appellante che detta attività non sia necessaria, avendo essa solo affermato di essersi classificata seconda in graduatoria, ma non che l'Amministrazione abbia svolto nei suoi confronti tutte le verifiche previste dalla normativa in materia e dalla *lex specialis*.

In secondo luogo va osservato che risulta essere già stato sottoscritto il contratto tra il Comune e l'aggiudicataria e che è stata già eseguita una parte notevole dei lavori appalati, come da memoria depositata il 6 novembre 2011 da parte del Comune di Lapio (non contestata sul punto dalle controparti), ed in tale caso il giudice amministrativo, una volta che abbia annullata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del contendere, può, ex art. 122 del c.p.a., disporre il subentro della ricorrente nel contratto se lo stato di esecuzione dello stesso e la sua tipologia lo consentano (Consiglio di Stato sez. V 25 giugno 2014 n. 3220); nel caso che occupa, trattandosi di attività di completamento ed adeguamento di rete fognaria e di impianto di depurazione ritiene il collegio che comunque la avanzata esecuzione dei lavori appalati escluda la possibilità di subentro, stante la difficoltà di intervenire su opere già avviate ed in avanzato stato di esecuzione.

Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente va osservato che la domanda risarcitoria formulata dalla parte appellante è limitata ad una generica richiesta di risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza indicazione, neanche in termini assertivi, di quale sia la sostanza del pregiudizio di cui si chiede la riparazione e segnatamente se esso riguardi il danno emergente o il lucro cessante

o entrambe le componenti; essa è pertanto inammissibile per assoluta genericità (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4871).

12.- Nella complessità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello in esame nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

ALL,3

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

16/01/2015 U-rsp/277/2015



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/14

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di La Spezia

Oggetto: Art.133 d.lgs. n.81/2008 - progettazione ponteggi -
competenze professionali Ingegneri juniores -
richiesta parere - prot. CNI n. 6747

Viene richiesto parere sui requisiti professionali necessari in
tema di progettazione dei ponteggi, alla luce della richiesta di una
società che domanda se l'Ingegnere junior è abilitato "alla
progettazione ed alla verifica strutturale di ponteggi tipo
multidirezionali e/o tubo/giunto per il settore industriale e civile".

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

Sulla tematica generale, il Consiglio Nazionale in passato si
è pronunciato negativamente.

Oggi la materia è stata oggetto di ulteriore approfondimento,
alla luce dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.

Si riporta il testo dell'articolo 133 (commi 1 e 2) del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n.81 (Testo Unico sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro), intitolato *Progetto* :

1. *"I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego,
nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o
non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle*

loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione".

APPROFONDIMENTO

Nel parere datato 13/04/2011 il CNI aveva rimarcato che l'art.46, comma 3, del DPR 5/06/2001 n.328 limita la competenza professionale degli Ingegneri juniores alla "progettazione... relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" (parlando del settore "civile e ambientale").

Nel confermare la potenziale complessità del calcolo strutturale dei ponteggi, rimeditata la questione, preme dare evidenza alle seguenti considerazioni.

Con riferimento a determinati schemi-tipo, ben individuati tramite specifiche tavole grafiche, per ogni ponteggio dotato di Autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art.131 (**Ponteggi fissi**) del d.lgs. n. 81/2008, è la stessa Autorizzazione ministeriale che riporta il calcolo strutturale del ponteggio.

Per tutti i casi nei quali lo scostamento dagli schemi-tipo contenuti nell'Autorizzazione ministeriale non comporta il conseguente scostamento dagli schemi strutturali contenuti nella medesima Autorizzazione, il calcolo può essere condotto sulla falsariga di quello riportato nell'Autorizzazione ministeriale ; esso, pertanto, presenta tutte le caratteristiche attinenti all'uso di metodologie standardizzate, in conformità al citato art.46, comma 3, DPR 328.

I casi di calcolo con uso di metodologie standardizzate --
ossia riportate per esteso nell'Autorizzazione ministeriale del
ponteggio - **si possono individuare come segue:**

- a) Ponteggi di altezza superiore a 20 metri, che rispettino integralmente uno degli schemi tipo dell'Autorizzazione Ministeriale ;
- b) Ponteggi che, nel loro sviluppo, non presentino modificazioni del profilo lungo l'altezza ;
- c) Ponteggi in cui siano assenti sbalzi ;
- d) Ponteggi in cui i telai che li compongono siano continui, senza la presenza di strutture accessorie quali telai metallici, architravi, ecc., funzionali, per esempio, alla realizzazione di aperture al piano terreno estranee alla logica "standardizzata" del ponteggio, coperta da specifica Autorizzazione ministeriale ;
- e) Ponteggi la cui geometria dell'impronta a terra, secondo gli schemi-tipo dell'Autorizzazione ministeriale, sia mantenuta ad ogni impalcato.

Non appaiono, invece, rientrare in questo contesto :

- I) Ponteggi che, pur rispettando uno degli schemi-tipo dell'Autorizzazione ministeriale, prevedono una portata degli impalcati maggiore rispetto a quella prevista nel calcolo riportato nell'Autorizzazione ministeriale, in conseguenza di carichi distribuiti costanti presenti su tutti gli impalcati, senza soluzione, anche parziale, dei carichi stessi ;
- II) Ponteggi che rispettano uno degli schemi-tipo dell'Autorizzazione ministeriale, sui quali venga installata una rete di protezione che determina un consistente aumento delle sollecitazioni dovute al vento ;
- III) Ponteggi la cui configurazione sia conforme ad uno degli schemi-tipo dell'Autorizzazione ministeriale, per i quali la valutazione del rischio e/o la progettazione abbiano individuato l'esigenza di più piani dotati di mantovana, invece che di un solo piano così come previsto nell'Autorizzazione ;

IV) Ponteggi conformi ad uno degli schemi-tipo dell'Autorizzazione ministeriale sui quali sia prevista l'installazione di un apparecchio di sollevamento, con un consistente aumento del carico.

CONCLUSIONI

In definitiva si ritiene che i casi sopra indicati con le lettere **a, b, c, d, e** rientrino nella fattispecie di **“progettazione relativa a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate”**, di cui all'art. 46, comma 3, lett. a), punto 2, del DPR n.328/2001 e che, conseguentemente, **siano di competenza anche degli Ingegneri civili e ambientali innoiesi.**


Tale conclusione pare più che ragionevolmente supportata dal dato di fatto che la progettazione avviene, in tali casi, con l'ausilio non di un semplice *standard* desunto (a volte solo per analogia) dalla letteratura tecnico-scientifica corrente, bensì dallo *standard* consistente nel calcolo strutturale approvato nell'ambito dell'Autorizzazione ministeriale del ponteggio ex art.131 del decreto legislativo n.81/2008.

Non è senza conseguenze, inoltre, - ai fini di una lettura estensiva del disposto dell'art.133, secondo comma, d.lgs. n.81 cit., quanto a figure professionali legittimate - che anche in questo settore, fermo restando i limiti sopra indicati, trovino oggi applicazione e sempre maggiore rilievo le norme UNI, sulle caratteristiche tecniche dei ponteggi.

In questi termini è il parere richiesto, fatto salvo l'avviso delle Autorità ministeriali competenti in materia.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Arnando Zambrano)

